

Allegato "A" al n. 7.593 di Raccolta

**STATUTO DELLA SOCIETA'**

**"ISONTINA AMBIENTE S.R.L." in breve "IS.A. S.R.L."**

**TITOLO 1°**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata **"ISONTINA AMBIENTE S.R.L." in breve "IS.A. S.R.L."**.

**Articolo 2 - Sede**

La Società ha la sede legale in Ronchi dei Legionari all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'Organo Amministrativo. Spetta all'Assemblea deliberare l'istituzione di sedi secondarie o la loro soppressione nonché il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

**Articolo 3 - Durata**

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

**TITOLO 2°**

**OGGETTO SOCIALE**

**Articolo 4 - Oggetto Sociale**

La Società ha per oggetto l'esercizio, nel rispetto dei principi applicabili alla Società *in house providing*, delle attività inerenti ai seguenti servizi pubblici locali di natura ambientale, quali in via esemplificativa e non limitativa:

- 1) raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, ospedalieri, e di qualsiasi altra categoria;
- 2) intermediazione dei rifiuti di cui al punto 1;
- 3) costruzione e gestione degli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti di cui al punto 1, ivi comprese le attività di inertizzazione e di bonifica del territorio;
- 4) commercializzazione di compost e/o derivati dal trattamento dei rifiuti.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre:

\* provvedere alla progettazione ed alla costruzione degli impianti per l'espletamento delle attività indicate in precedenza, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto, nonché alla progettazione e realizzazione degli impianti stessi per conto terzi;

\* provvedere, su incarico dei Soci, alla esazione di crediti relativi a servizi pubblici.

La Società dovrà garantire che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato, in conformità all'art. 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. 18 aprile

2016, n. 50 ed all'art. 16, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, sia effettuato nello svolgimento dei servizi ad essa affidati dagli Enti Pubblici Territoriali Soci o comunque nello svolgimento di attività, sempre in forza di affidamenti ottenuti dagli Enti locali soci, con le collettività, cittadini ed utenti.

La Società potrà, in via marginale, accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari. Entro tali limiti (e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica e di società *in house*) la Società potrà anche costituire enti, consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote e partecipazioni in Società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere, pubbliche o private, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi.

L'attuazione dell'oggetto sociale dovrà comunque svolgersi nel pieno rispetto e nei limiti posti dalla Legge n. 197 del 5 luglio 1991 nonché dal D.Lgs. 175/2016 e norme riferentesi.

È esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma in ossequio al Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

### **TITOLO 3°**

#### **CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

##### **Articolo 5 - Capitale Sociale**

Il capitale Sociale è fissato in **Euro 11.469.730,24** (undicimilioni quattrocentosessantannovemilasettecentotrenta virgola ventiquattro) ed è diviso in quote tra i Soci ai sensi dell'articolo 2468 c.c.. Gli eventuali versamenti effettuati dai Soci in conto capitale ed in conto futuro aumento di capitale saranno infruttiferi di interessi e non comporteranno obblighi di restituzione per la Società, salvo che dalla delibera assembleare non risulti diversamente. Nel caso in cui quanto versato dai Soci sia effettuato a titolo di mutuo o finanziamento per necessità gestionali nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, sarà riconosciuto un tasso di interesse non inferiore al tasso legale, da determinarsi dall'Assemblea. Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 c.c..

##### **Articolo 6 - Partecipazione Pubblica**

La Società è a totale capitale pubblico. Il capitale sociale della stessa dovrà essere detenuto dagli Enti Pubblici Territoriali che siano interessati ai servizi pubblici locali di natura ambientale affidati alla Società. È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totale proprietà del capitale sociale da

parte dei suddetti Enti Pubblici Territoriali.

I Soci potranno cedere la propria partecipazione esclusivamente ad Enti Pubblici Territoriali interessati ai servizi pubblici locali di natura ambientale affidati alla Società e che abbiano ottenuto il gradimento di cui al successivo **art. 8** dello Statuto, e che aderiscano all'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, tra gli Enti locali Soci di cui all'**art. 19** del presente Statuto.

Le quote di partecipazione di ciascun Socio sono proporzionali ai rispettivi conferimenti e i diritti sociali spettano ai Soci in misura pari alla quota di partecipazione di ciascuno di essi.

I Soci non potranno costituire pegni o altre forme di garanzia sulla propria quota di partecipazione nella Società.

La Società opera con un affidamento diretto *in house providing*, da parte dei Soci che procedono all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo secondo le previsioni del presente Statuto e dell'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, tra gli Enti locali Soci.

#### **Articolo 7 - Variazioni del Capitale Sociale**

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia.

L'esecuzione dei conferimenti non ancora eseguiti è richiesta dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2466 c.c..

In caso di aumento di capitale è attribuita ai Soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche con esclusione del diritto di opzione, mediante offerta di quote di nuova emissione ad un Ente Pubblico Territoriale interessato ai servizi pubblici locali di natura ambientale affidati alla Società e che abbia ricevuto il gradimento di cui all'**art. 8** e che aderisca all'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, tra gli Enti locali Soci.

#### **Articolo 8 - Gradimento**

Le quote non possono essere cedute senza l'approvazione dell'Assemblea.

L'approvazione è altresì necessaria in ipotesi di cessione di diritti di opzione in caso di aumento di capitale.

Il Socio che intenda cedere la propria quota ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale ad un Ente Pubblico Territoriale interessato ai servizi pubblici locali di natura ambientale affidati alla Società deve richiedere all'Organo Amministrativo la convocazione dell'Assemblea ordinaria ai sensi del successivo **articolo 10** perché deliberi sul gradimento. L'avviso di convocazione deve altresì indicare l'oggetto del trasferimento e l'identità del destinatario.

L'Organo Amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento, nonché comunicare, al Socio richiedente, la decisione sul gradimento, a mezzo lettera raccomandata A.R..

Qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al Socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il Socio potrà trasferire la partecipazione al soggetto indicato nella richiesta.

#### **TITOLO 4°**

##### **TITOLI DI DEBITO**

###### **Articolo 9 - Titoli di Debito**

La Società potrà emettere titoli di debito, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2483 c.c. e dalle altre disposizioni di legge vigenti, con deliberazione dei Soci assunta con quorum e maggioranze previsti al successivo **art. 12**.

#### **TITOLO 5°**

##### **ASSEMBLEE DEI SOCI**

###### **Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di recesso nei casi previsti dall'articolo 2473 c.c..

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata:

(i) una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale;

(ii) per l'esame delle relazioni di cui al successivo **articolo 16**;

(iii) quando ne faccia richiesta motivata anche un solo Socio.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso indicante gli argomenti da trattare comunicato ai Soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con (i) lettera semplice consegnata a mano almeno 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea e sottoscritta per ricevuta e con apposta la data di ricevimento o (ii) messaggio telefax o posta elettronica certificata ricevuta da tutti i Soci almeno 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e l'intero Organo Amministrativo e tutti i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 11 - Partecipazione alle Assemblee**

Possono intervenire all'Assemblea i Soci che risultino tali al Registro delle Imprese.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta.

Le Assemblee si potranno tenere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

#### **Articolo 12 – Delibere dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con i *quorum* previsti dal Codice Civile.

Le deliberazioni concernenti:

- (i) la scelta tra l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo **articolo 15**,
- (ii) la nomina dell'Amministratore Unico,
- (iii) la nomina ed i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione,
- (iv) la scelta tra l'Organo di Controllo e il Revisore ai sensi del successivo **articolo 18**,
- (v) le operazioni sul capitale,
- (vi) le operazioni straordinarie,
- (vii) le modifiche dello statuto,
- (viii) lo scioglimento della Società e conseguente liquidazione della stessa,
- (ix) la nomina, la sostituzione, i poteri ed i compensi del/dei liquidatore/i, nonché i criteri della liquidazione,
- (x) la revoca dello stato di liquidazione,
- (xi) l'approvazione di piani industriali o di ristrutturazione,
- (xii) l'approvazione dei budget annuali,
- (xiii) l'emissione dei titoli di debito,

sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea e devono essere adottate e si considerano validamente assunte con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale. Con la medesima maggioranza dovranno essere adottate le

ulteriori delibere riservate dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

#### **Articolo 13 - Decisioni dei Soci**

E' esclusa l'assunzione di decisioni dei Soci in forma diversa da quella assembleare (articolo 2479 comma 3 c.c.).

#### **Articolo 14 - Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dalla persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza del capitale presente. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio sia o debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

È compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'adunanza e di regolarne l'andamento e le votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

### **TITOLO 6°**

#### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 15 – Organo Amministrativo**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico oppure, ove sia consentito dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione.

Nel rispetto del D.Lgs. n. 175/2016, l'Assemblea sceglie il sistema di amministrazione e, nel caso del Consiglio di Amministrazione, questo sarà composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, secondo la decisione assunta dall'Assemblea all'atto della nomina. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è comunque nominato dall'Assemblea.

In ogni caso la nomina dell'Organo Amministrativo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e norme richiamate (in particolare Legge 12 luglio 2011 n. 120). Ai sensi dell'art. 11 co. 8 del D.Lgs. 175/2016, non possono essere nominati alla carica di amministratore i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto di cui all'**art. 19** del presente statuto, la nomina degli amministratori spetta, ai sensi **dell'art. 12**, del presente statuto, all'Assemblea dei Soci nel rispetto ed in attuazione dell'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, tra gli Enti locali Soci. Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, potrà eleggere, al suo interno, un Vice Presidente, esclusivamente per sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e comunque senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

I componenti dell'Organo Amministrativo possono anche essere non Soci, nei limiti consentiti dalla legge.

Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e si farà

luogo alla convocazione dell'Assemblea per le nuove nomine. Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare un Consigliere questi sarà sostituito da un Consigliere nominato dall'Assemblea escludendosi l'applicazione dell'istituto della cooptazione.

Il compenso dell'Organo Amministrativo sarà determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dei criteri e limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6 del medesimo art. 11 del D.Lgs. n. 175 del 2016, nonché delle disposizioni di legge applicabili alle Società a capitale interamente pubblico. E' pertanto vietato, ai sensi di detta normativa, corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e/o trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, si riunisce sia presso la sede Sociale sia altrove, purché in Italia.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente o dal Vice Presidente allorché sia necessario e comunque nei casi previsti dal quinto comma dell'articolo 2475 c.c. o qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un Consigliere. Le formalità di convocazione del Consiglio possono essere delegate ad un terzo, anche non Consigliere o non Socio, dal Presidente o dal Vice Presidente.

Il Consiglio viene convocato mediante avviso contenente gli argomenti da trattare comunicato con lettera raccomandata o con telefax o con posta elettronica certificata, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e, se nominati, a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale, e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o posta elettronica certificata da spedirsi ai medesimi almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione é validamente costituito anche quando sia intervenuta la totalità dei suoi componenti e dei componenti dell'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva (anche a mezzo audio o videoconferenza) della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, la proposta si intende accolta qualora abbia ricevuto il voto favorevole del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate nel libro dei verbali delle decisioni degli Amministratori e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario della seduta.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché poter visionare o ricevere

documentazione e poterne trasmettere. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori negoziali delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in parte le proprie attribuzioni ed i propri poteri ad uno solo dei suoi membri determinando la durata ed i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

#### **Articolo 16 - Poteri dell'Organo Amministrativo**

L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo Sociale. Gli atti di amministrazione riguardanti le seguenti materie sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea:

- (i) acquisti e/o alienazioni di beni immobili;
- (ii) acquisti di beni mobili registrati e non registrati di importo superiore a € 40.000 (quarantamila euro);
- (iii) contratti di locazione;
- (iv) assunzione di personale e dirigenti;
- (v) nomina di direttori e di institori;
- (vi) accensione di mutui di qualsiasi importo e prestiti bancari.

Ai fini del controllo analogo, l'Organo Amministrativo relaziona semestralmente l'Assemblea sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della Società inviando ai Soci la relativa documentazione contabile alle scadenze da essi stabilite per il tramite del Coordinamento Soci di cui al successivo **articolo 19**. I Soci otterranno, per il tramite del Coordinamento Soci, dall'Organo Amministrativo la specifica reportistica societaria volta a consentire ai Soci medesimi di (i) controllare preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società *in house*, secondo standard qualitativi e quantitativi; (ii) rilevare i rapporti finanziari tra i Soci e la Società; (iii) monitorare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi; (iv) verificare il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi, anche in giudizio, spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

#### **Articolo 17 - Rappresentanza**

La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi, anche in giudizio, spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

## **TITOLO 7° CONTROLLI**

### **Articolo 18 - Organo di Controllo / Revisore**

I Soci nominano un Organo di Controllo composto di tre membri effettivi e due supplenti o in alternativa un Revisore.

Nel caso in cui i Soci decidano di optare per l'Organo di Controllo o questo debba essere obbligatoriamente nominato, i membri saranno eletti dall'Assemblea, nel rispetto delle norme sulla parità di accesso di cui al D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 ed alla L. 12 luglio 2011 n. 120.

All'Organo di Controllo, se nominato, può essere affidata anche la revisione legale dei conti, nei limiti consentiti dalla legge. In tal caso si applica l'art. 2409 bis comma 2 c.c..

Resta ferma la possibilità per la Società di nominare, in aggiunta all'Organo di Controllo, anche un Revisore o Società di Revisione.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo, ove nominato, si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i membri possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti oggetto di discussione, nonché poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

### **Articolo 19 - Poteri di Controllo dei Soci**

Gli Enti locali Soci, in conformità all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e agli artt. 2, comma 1, lett. b), c), d) e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esercitano un controllo analogo congiunto sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati.

Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci procederanno alla nomina di un coordinamento Soci (il "**Coordinamento Soci**") con le modalità di cui all'accordo *ex art.* 30 del D.Lgs. 267/2000 sottoscritto tra i Soci per svolgere le funzioni ivi indicate.

In deroga all'art. 2341 bis 1° comma c.c., detto accordo potrà avere una durata superiore a 5 anni.

Al fine di consentire al Coordinamento Soci di svolgere le proprie funzioni, la Società metterà a disposizione del Coordinamento Soci gli atti soggetti a disamina o a parere preventivo almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea e, per quelli di competenza

dell'Assemblea straordinaria, contestualmente alla trasmissione degli atti dei Soci per l'assunzione delle necessarie delibere. Il Coordinamento Soci ha altresì accesso agli atti della Società.

## **TITOLO 8° BILANCIO ED UTILI**

### **Articolo 20 - Bilancio**

L'esercizio Sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio, corredandolo dei documenti contabili richiesti dalla legge.

### **Articolo 21 - Ripartizione degli Utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale Sociale, saranno ripartiti fra i Soci salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui essi sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

## **TITOLO 9° RAPPORTI CON LE MINORANZE LINGUISTICHE**

### **Articolo 22 - Rapporti con le minoranze linguistiche**

Nell'informazione e nei rapporti con i terzi, la Società attua le disposizioni di legge in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

## **TITOLO 10° SCIoglimento**

### **Articolo 23 - Scioglimento**

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea delibererà, con la maggioranza prevista all'**articolo 12**, le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed il compenso, nel rispetto della normativa in vigore in tema di Società a partecipazione pubblica.

## **TITOLO 11° CONTROVERSIE**

### **Articolo 24 - Foro Competente**

Le controversie non compromettibili in arbitrato saranno sottoposte alla esclusiva competenza del Foro di Gorizia.

### **Articolo 25 - Clausola Compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci, ovvero tra i Soci e la Società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto Sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Gorizia, su istanza della parte più diligente. Gli Arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina. Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale, secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Gorizia.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza di almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale Sociale e i Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### **Articolo 26 - Disposizioni Generali**

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016.

#### **Articolo 27 - Rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Firmato: Luciano Zanutto

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)